



Delibera della Giunta Regionale n. 278 del 23/05/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 1 APRILE 1999 N. 91 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI RIASSETTO DEL SISTEMA TRAPIANTOLOGICO IN REGIONE CAMPANIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la legge 1 aprile 1999, n. 91 ("Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti") prevede:
1. all'art. 1, che le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici e immunologici;
 2. all'art. 7, che l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende sanitarie;
 3. al comma 4 dell'art. 10, che il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale;
 4. al comma 6, dell'art. 10, che il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
 - o coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
 - o coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;
 - o assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;
 - o procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);
 - o assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
 - o coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
 - o cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
 5. all'art. 11, che le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra medici che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti;
- b) con la deliberazione di Giunta Regionale n. 920 del 15/5/2009, successivamente modificata ed integrata con la delibera di Giunta Regionale n. 1977 del 31.12.2009 veniva definito il modello organizzativo campano del sistema dei trapianti;
- c) tale modello organizzativo prevedeva, conformemente alla legge n. 91/1999, l'istituzione di un Coordinamento Regionale Prelievi, integrato nell'ambito del Centro Regionale Trapianti di cui all'art. 10 della legge 91/99, quale unità funzionale dedicata alle attività del coordinamento dei prelievi e, più in generale, quale snodo dedicato al procurement in raccordo con le Rianimazioni, i Coordinamenti locali di cui all'art. 12 della legge e le Associazioni di volontariato;
- d) con successivi decreti del Commissario ad Acta n. 30 del 18.03.2013 e n. 103 del 25.10.2013, nelle more di una complessiva riorganizzazione della rete trapianti, è stata prevista la costituzione ed attivazione di un Dipartimento Interaziendale Trapianti (DIT), con il compito di assumere le funzioni del Coordinamento Regionale Trapianti;

CONSIDERATO che

- a) la complessità delle attività istituzionali disciplinate dalla legge 91/1999 rende necessario ripristinare le funzioni del Centro Regionale Trapianti, per come definito dalla delibera di Giunta Regionale n. 920/2009 e s.m.i., anche per consentire una più efficace interconnessione tra i diversi centri di trapianti e prelievi che agiscono sul territorio regionale, l'omogeneizzazione delle funzioni, e la programmazione di attività cliniche, assistenziali, scientifiche tese all'avanzamento delle conoscenze ed al miglioramento dei risultati;
- b) è necessario, per l'effetto, provvedere, ai sensi del comma 1, dell'art. 11, della citata legge, alla nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti;

RITENUTO, pertanto,

- a) di dover ripristinare le funzioni del Centro Regionale Trapianti, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 91/1999 e, precisamente:
 1. coordinamento della raccolta e trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Coordinamento Nazionale Trapianti;
 2. controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
 3. controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia allo scopo di assicurare la compatibilità di laboratorio tra donatore e ricevente;
 4. selezione dei riceventi in applicazione dei criteri prestabiliti;
 5. supervisione delle attività dei Laboratori regionali e certificazioni di qualità per l'accreditamento EFI;
 6. partecipazione alla gestione del Registro Regionale donatori di midollo osseo per quel che riguarda la competenza trapiantologica;
- b) di precisare che il Centro Regionale Trapianti:
 1. dovrà funzionare 24 ore tutti i giorni dell'anno per assicurare indagini di immunogenetica;
 2. produce dati statistici per quanto di propria competenza;
 3. costituisce riferimento per la tipizzazione HLA dei donatori di midollo osseo eseguita da vari laboratori di tipizzazione della regione;
 4. effettua i necessari controlli sulla attività di laboratori regionali di immunogenetica;
 5. rimuove controlli di qualità per i laboratori che in regione eseguono la tipizzazione HLA;

propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate,

1. di ripristinare le funzioni del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.), come definito dalla delibera di Giunta Regionale n. 920/2009 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti di cui all'art.10, comma 6, della legge 91/1999 e, precisamente:
 - a. coordinamento della raccolta e trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Coordinamento Nazionale Trapianti;
 - b. controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
 - c. controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare la compatibilità di laboratorio tra donatore e ricevente;
 - d. selezione dei riceventi in applicazione dei criteri prestabiliti;
 - e. supervisione delle attività dei Laboratori regionali e certificazioni di qualità per l'accreditamento EFI;
 - f. partecipazione alla gestione del Registro Regionale donatori di midollo osseo per quel che riguarda la competenza trapiantologica;

2. di precisare altresì che il Centro Regionale Trapianti dovrà:
 - a. funzionare 24 ore tutti i giorni dell'anno per assicurare indagini di immunogenetica;
 - b. produrre dati statistici per quanto di propria competenza;
 - c. costituire riferimento per la tipizzazione HLA dei donatori di midollo osseo eseguita da vari laboratori di tipizzazione della regione;
 - d. effettuare i necessari controlli sulla attività di laboratori regionali di immunogenetica;
 - e. promuovere controlli di qualità per i laboratori che in regione eseguono la tipizzazione HLA;
 - f. mantenere i rapporti funzionali con le Banche dei tessuti (Banca degli occhi presso il P.O. Vecchio Pellegrini della ASL Napoli 1 Centro, Banca del sangue cordonale con sede presso l'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli) e il Registro donatori di midollo osseo con sede presso l'A.O.U. Federico II di Napoli;
3. di disporre che il C.R.T. opera su tre diversi livelli:
 - a. Programmatorio, recependo dalle istituzioni regionali le linee di indirizzo e pianificando con gli uffici preposti l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - b. Gestionale/Amministrativo, concordando l'attuazione della programmazione e degli indirizzi gestionali con le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie;
 - c. Operativo, garantendo il coordinamento h24 di tutte le strutture coinvolte nel processo di donazione-trapianto, la gestione delle liste di attesa dei pazienti, il supporto dell'attività di procurement, (mediante l'attività di un Coordinatore Attività prelievo – CAP – e di un pool di coordinatori ospedalieri), la formazione degli operatori della rete e della diffusione della cultura della donazione nella popolazione;
4. di disporre che il Laboratorio di patologia clinica del P.O. "Cotugno" della A.O.R.N. dei "Colli" di Napoli, il Servizio di anatomia patologica dell'A.O.R.N. Cardarelli di Napoli e la Cattedra di Anatomia Patologica della A.O.U. Federico II di Napoli assicurino ogni idoneo supporto alla rete trapiantologica coordinata dal C.R.T.;
5. di nominare il dott. Antonio Corcione, Direttore della U.O.C. Anestesia e T.I.P.O. (Terapia Intensiva Post Operatoria) e Direttore del Dipartimento Area Critica dell'A.O.R.N. dei Colli, quale Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 99/1999;
6. di rinviare la formalizzazione della nomina, previa acquisizione di ogni dichiarazione sulla insussistenza di cause ostative all'espletamento dell'incarico, a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale;
7. di disporre che il Centro Regionale Trapianti continua ad avere sede presso la A.O.R.N. A. Cardarelli e potrà avvalersi del personale e della struttura già utilizzata dal D.I.T. che con il presente atto è soppresso.

La presente delibera è trasmessa al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'A.O.R.N. A. Cardarelli per quanto di rispettiva competenza e al BURC per la pubblicazione.